« In tal caso un correttivo è applicato alla restituzione ; esso è fissato contemporaneamente a quest'ultima e secondo la stessa procedura ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/68 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 per quanto riguarda alcuni succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno evitare di applicare un prelievo per lo zucchero ai succhi di frutta ad alta concentrazione di zucchero naturale appartenenti alla voce 20.07 A della tariffa doganale comune ; che tale scopo può essere raggiunto in ampia misura escludendo dal prelievo i succhi aventi valore superiore a 30 unità di conto per 100 kg di peso netto ;

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68, la nomenclatura tariffaria prevista da tale regolamento è riportata nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 per i prodotti della voce tariffaria 20.07 è sostituito dal testo riportato all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

La nomenclatura tariffaria che risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, ripresa all'allegato B del presente regolamento, è riportata nella tariffa doganale comune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

([1]) GU n. L 153 del 1º. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :		
A	con densità superiore a 1,33 a 15° C :		
I	di uve :		
b)	altri :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	15
II	altri :		
b)	non nominati :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :		
	— di limone o di pomodoro	49	3
	— di mele	49	11
	— di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi	49	13
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C :		
I	di uve :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	15
II	di arance :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
III	di pompelmi e di pomeli :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
IV	di limoni :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	3
V	di altri agrumi :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
VI	di ananassi :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
VII	di mele :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	11
VIII	di pere :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
IX	di pomodori :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
X	di altri frutti e ortaggi :		
a)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
XI	miscugli :		
a)	di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
b)	di succhi di mele e di succhi di pere :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13
c)	altri :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	49	13

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P) (a titolo indicativo)
20.07		
A	(invariato)	
I	(invariato)	
a)	di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto	50
b)	altri :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	50 + (P)
	2. non nominati	50
II	altri :	
a)	di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto	42
b)	non nominati :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%	42 + (P)
	2. altri	42
B	(invariato)	